**QUESITO (1)**

Si chiede di chiarire i requisiti per la progettazione, considerato che nel bando viene indicata la classe IVb per gli impianti fotovoltaici che appartengono invece alla classe IIIa (“Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, ….”) o, secondo l’ultimo decreto 143/2013 alla classe IA.04 (“Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi ‐ cablaggi strutturati ‐ impianti in fibra ottica ‐ singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso”).

Inoltre anche lo smaltimento amianto non sembra essere riconducibile alla classe IIc (“Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere...”).

**RISPOSTA (1)**

Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara al punto : “4. Progettazione. Soggetti ammessi e relativi requisiti” Ovvero “Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva individuate avendo a riferimento le vigenti tariffe professionali, sono le seguenti: Classe IV CATEGORIA B) Importo Lavori €2.360.000,00”

La classe IIIa indicata nella richiesta di chiarimento è relativa ad "Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice per l'approvvigionamento, nell'interno di edifici...", compete quindi essenzialmente ad impianti semplici di produzione a servizio delle costruzioni ovvero cosiddetti per autoconsumo.

Per quanto riguarda le attività di bonifica da amianto, la richiesta pur eccependo sulla classe indicata dal bando non formula alcuna proposta alternativa.

Non essendo presente nella tabella del Decreto 143/2013 una esplicita identificazione dell'attività di bonifica da amianto, si è proceduto per analogia tenendo presente la complessità dell’attività da svolgere ed i rischi ad essa connessi. La IIc è infatti la classe attribuita agli "Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti", "quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti".

**QUESITO (2)**

Si chiede di chiarire se i requisiti del progettista, singolo o associato, debbano far riferimento all’art. 263, comma 1, lettera c), come riportato nella documentazione di gara, o alla lettera b), atteso che l’importo richiesto per la partecipazione alla gara non è compreso nei valori stabiliti dalla lettera c).

**RISPOSTA (2)**

Il disciplinare di gara erroneamente ha riportato il Dpr 207/2010 art 263 comma 1 lettera c) in loco dell'art 263 comma 1 lettera b). Pertanto i requisiti da possedere sono quelli indicati alla lettera b) ragion per cui restano immutate le soglie di accesso indicate nel bando.

**QUESITO (3)**

E’ Possibile offrire un aumento della Potenza dell’impianto fotovoltaico e, in caso affermativo, come viene valutato in termini di punteggio?

**RISPOSTA (3)**

SI! E’ possibile offrire un aumento della potenza dell’impianto, atteso che per ottenere la stessa è necessario formulare un proposta migliorativa, rispetto a quella posta a base di gara, che potrà essere valutata in base ai criteri, sub criteri e punteggi stabiliti nel disciplinare di gara.

**QUESITO (4)**

Secondo il D.P.R. 207/2010, gli art. che fanno riferimento alla progettazione definitiva sono quelli che vanno da 24 a 32 mentre gli articoli che vanno da 33 a 43 (riportati nel disciplinare) sono relativi alla progettazione esecutiva. Si tratta di un mero errore di battitura?

**RISPOSTA (4)**

 Per mero errore materiale è citato il DPR 207/2010 agli artt. dal 33 al 43 il loco degli art dal 24 al 32.

**QUESITO (5)**

Nell’elenco della documentazione da presentare secondo il D.P.R. 207/2010 per la progettazione definitiva è fatto riferimento al Computo Metrico Estimativo, all’Elenco Prezzi e Quadro Economico i quali sono tutti elaborati (a meno del Computo Metrico qualora esso sia redatto senza prezzi) che fanno esplicito riferimento alla parte economica. Poiché in genere nella busta riguardante l’offerta tecnica non vi deve essere alcun riferimento all’offerta economica causa esclusione, come occorre comportarsi? Occorre preparare solo un computo metrico senza prezzi tralasciando elenco prezzi e quadro economico?

**RISPOSTA (5)**

Il concorrente può redigere i computi metrici ed il conseguente quadro economico basandosi su elenchi prezzi comunemente utilizzati per la stima dei lavori con la pubblica amministrazione ( es. prezzario Regione Campania) ovvero formulare Nuovi Prezzi sulla scorta dei prezzi di mercato. Tali stime verranno formulate al lordo del ribasso che il concorrente riterrà opportuno proporre e che sarà riportato esclusivamente e con le modalità previste dal bando all’interno della busta relativa all’offerta economica.

**QUESITO (6)**

Può il concorrente in possesso della sola categoria prevalente eseguire tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera?

**RISPOSTA (6)**

No! Il concorrente in possesso della sola categoria prevalente non può eseguire tutte le lavorazioni che compongono l’opera ma può subappaltare le categorie di cui non possiede la relativa qualificazione o costituire un raggruppamento con imprese in possesso delle qualificazioni richieste. All’uopo si rimanda, per ulteriori chiarimenti in merito alla questione, alla legge 80/2014, art. 12. (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici), di cui di seguito si citano i primi due commi:

*“ 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A del medesimo decreto (in realtà è l'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010 - n.d.r.) con l’acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.*

*2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:*

*a) l’affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;*

*b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all’articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l’articolo 92, comma 7, del predetto regolamento. “*